

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
(art. 26 del Regolamento UE 2016/679)

tra

Comunità di Valle delle Giudicarie con sede legale in Tione – Via P. Gnesotti, 2 - C.F. 95017360223 e P. IVA 02148200229, nella persona del Presidente e legale rappresentante dott. Giorgio Butterini, di seguito indicata anche come “Comunità”

E

_____, con sede legale a _____ (____) in via _____ n. _____
, Codice fiscale _____ - P IVA _____ rappresentato da _____
in qualità di _____, di seguito indicato come “Soggetto Gestore”.
di seguito congiuntamente, “Parti” o anche “Contitolari”

PREMESSO CHE:

- l’art. 26, punto 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) prevede che, “Allorché due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 [...]”;
- l’art. 26, punto 2, del Regolamento prevede che, “L’accordo di contitolarità riflette adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione degli interessati”;
- le parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali inerenti il servizio “Laboratorio per i pre-requisiti lavorativi” per persone residenti nell’ambito della Comunità delle Giudicarie;
- l’espletamento delle attività previste nel suddetto servizio comporta infatti il trattamento di dati personali, come definiti all’art. 4, punto 1) del Regolamento;
- le Parti si impegnano sin d’ora a trattare i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente accordo, ai sensi dell’art. 5, punto 1 del Regolamento e comunque nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), e ogni altra norma cogente (ad es. leggi, decreti legislativi, regolamenti ecc.), ivi inclusi i provvedimenti del WP29, del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante”) di volta in volta applicabili (di seguito “Normativa Applicabile”);

Allegato 3.4

- con decreto del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. ____ di data _____ è stato approvato il bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio “Laboratorio per i pre-requisiti lavorativi”, ai sensi dell’art. 36 bis della L.P. 13 del 27 luglio 2007;
- la procedura si è conclusa con l’assegnazione del contributo al Soggetto Gestore, come sopra individuato, con il quale è stata stipulata apposita Convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente accordo (di seguito “Accordo”) le Parti determinano congiuntamente le finalità e mezzi del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla Normativa Applicabile.
2. La Contitolarità di cui al presente Accordo è riferita al trattamento dei dati personali nell’ambito della gestione del servizio “*Laboratorio per i pre-requisiti lavorativi*”, siglato con riferimento al periodo dal _____ al _____, dalla data di inizio dell’attività e fino alla cessazione del contratto o di eventuali rinnovi dello stesso.
3. Il trattamento è inteso sia con modalità analogiche che con strumenti informatizzati.
4. Con il presente Accordo sono stabiliti le finalità e le modalità del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito agli obblighi e all’osservanza della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.

Art. 2 – Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

1. Nell’ambito dell’esecuzione dei servizi verranno raccolti e trattati dati personali comuni e particolari, inclusi quelli relativi al livello di autonomia personale presente, alla situazione familiare sociale e sanitaria, alle competenze possedute, necessari all’efficace realizzazione dei progetti. Ai fini del conseguimento delle finalità previste dal comma 2, i seguenti tipi di dati personali raccolti dall’interessato - o da chi ne esercita la tutela – ai fini dell’attivazione dell’intervento, o in un momento immediatamente successivo in caso di attivazione urgente anche su iniziativa dell’Autorità giudiziaria, che possono essere condivisi tra le Parti durante il periodo di trattamento sono:
 - a) dati personali ordinari e particolari;
 - b) dati anagrafici;
 - c) dati sanitari;
 - d) dati giudiziari;
 - e) dati finanziari;
2. I dati personali suindicati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al perseguimento delle finalità sottese al trattamento, ammettendo una conservazione ulteriore per adempiere ad obblighi di

Allegato 3.4

legge, per consentire la difesa in giudizio dei Contitolari del trattamento e l'esercizio dei loro diritti.

3. Le Parti trattano i dati per le finalità connesse alla gestione del servizio “Laboratorio per i pre-requisiti lavorativi” di cui alle premesse.

4. I dati saranno utilizzati per le finalità connesse all'erogazione dei servizi e delle prestazioni a favore dei beneficiari di tali servizi e prestazioni, nonché per la programmazione e rendicontazione economica e statistica delle politiche sociali in provincia di Trento, anche attraverso il sistema informativo implementato ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L.P. 13/2007, denominato Cartella Sociale Informatizzata, da intendersi quale *software* per la gestione dei dati degli utenti del servizio socio assistenziale e quale *software* gestionale amministrativo (GA).

5. La base giuridica è riconducibile alla L.P. 13/2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento) e al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

6. La Comunità e il Soggetto Gestore trattano i dati per ragioni connesse a rapporti instaurati ai sensi della L.P. 27 luglio 2007 n. 13.

Art. 3 – Ripartizione dei ruoli e dei compiti

1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi oggetto di affidamento.

2. Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, l'onere di trattare i dati personali nell'ambito dei servizi secondo le norme vigenti, le modalità di conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e attraverso l'utilizzo dei propri strumenti informativi conformi ai requisiti tecnico-organizzativi vigenti, nonché tramite proprio personale, debitamente informato e formato.

3. Il procedimento in esame ricomprende le seguenti fasi e i relativi seguenti trattamenti.

Specifiche attività di trattamento (descrizione del processo e attività di trattamento)	Dati personali trattati	Categorie di interessati	Software utilizzati	Destinatari della comunicazione dei dati	Parte tenuta al trattamento
Raccolta dei dati personali dell'utente in sede di accoglienza della domanda da parte della Comunità e dell'archiviazione finale	Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari	Fruitori del servizio, tutori, amministratori di sostegno	P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA	PAT, APSS, Autorità giudiziaria, Soggetto Gestore	Comunità, Soggetto Gestore
Trasmissione dei dati al Soggetto Gestore per l'attivazione/sospensione/chiusura del servizio	Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari	Fruitori del servizio, tutori, amministratori di sostegno	P.I.Tre, Posta elettronica	Soggetto Gestore	Comunità, Soggetto Gestore

Allegato 3.4

<i>Trasmissione dati di svolgimento e monitoraggio del servizio</i>	<i>Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari</i>	<i>Fruitori del servizio, tutori, amministratori di sostegno</i>	<i>P.I.Tre, Cartella sociale informatizzata, GA, Posta elettronica</i>	<i>PAT, APSS, Autorità giudiziaria, Soggetto Gestore</i>	<i>Comunità, Soggetto Gestore</i>
<i>Eventuale invio/ricezione di dati relativi ai reclami raccolti dalle persone che usufruiscono del servizio</i>	<i>Ordinari Particolari Finanziari Giudiziari</i>	<i>Fruitori del servizio, tutori, amministratori di sostegno</i>	<i>P.I.Tre, Posta elettronica</i>	<i>Comunità, Soggetto Gestore</i>	<i>Comunità, Soggetto Gestore</i>

4. Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale interessato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi.

5. I Contitolari si impegnano, inoltre, a:

- a) rendere disponibile agli interessati l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, predisposta e adottata di comune accordo e condivisa dai contitolari;
- b) mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del Regolamento, attraverso richiesta da inviare alla segreteria del Servizio Sociale: serviziosocioassistenziale@comunitadellegiudicarie.it;
- c) censire, ognuna nel proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;
- d) determinare congiuntamente la necessità di effettuare – laddove stabilito necessario – una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), relativamente ai trattamenti posti in essere nell'ambito dei progetti, ai sensi dell'art. 35 e 36 del Regolamento;
- e) informare le altre Parti, anche attraverso i rispettivi Responsabili/Referenti della Protezione dei Dati personali (di seguito "RPD"), di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto dei progetti;
- f) notificare vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi RPD, ogni violazione dei dati trattati nell'ambito dei progetti concordando nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini e modi previsti dalla normativa, l'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.

6. I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente Accordo per scopi di carattere commerciale e comunque per finalità non legate al trattamento in questione.

Art. 4 – Responsabilità dei Contitolari

1. I Contitolari convengono che i dati personali trattati verranno trattati esclusivamente per le finalità

Allegato 3.4

sopramenzionate inerenti all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo compreso il Garante per la protezione dei dati personali.

2. I Contitolari del Trattamento sono responsabili per il rispetto delle misure di propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile, dagli articoli 26 e 82 del Reg. Ue 2016/679, e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 1 e dall'art. 3 del presente Accordo di contitolarità.

3. I Contitolari del Trattamento, per le attività di trattamento svolte congiuntamente, saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno, ai sensi dell'art. 82, par. 4, del Reg Ue 2016/679, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Successivamente, il Contitolare che ha risarcito totalmente l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare, esercitando l'azione di regresso limitatamente al quantum risarcitorio corrispondente alla parte di responsabilità per il danno dell'altro Contitolare.

Art. 5 – Obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali

1. I Contitolari sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati personali trattati nell'ambito della presente attività (articoli 25, 32, 33, 34 e 35 del Regolamento), verificando regolarmente il rispetto di tali misure per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali trattati in caso di incidente fisico o tecnico ed eseguire un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

2. Ogni Contitolare predispone modalità organizzative e procedure operative nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettera c), del Regolamento e della tutela della riservatezza dei dati personali.

3. La tipologia del collegamento per la trasmissione dei flussi di dati e le caratteristiche di dettaglio sono individuate dai Contitolari in relazione all'opportunità tecnologica, alle caratteristiche delle prestazioni richieste e all'onerosità della connessione. Le caratteristiche del collegamento potranno cambiare nel tempo in relazione alla disponibilità di particolari tecnologie, all'evoluzione delle stesse, alla adeguatezza dei sistemi di comunicazione rispetto ai flussi di dati coinvolti.

4. In particolare, i Contitolari si impegnano:

a) a non comunicare a soggetti esterni non autorizzati né a diffondere informazioni di carattere strettamente riservato che riguardano la dotazione tecnologica e/o le modalità organizzative e procedurali di cui venissero a conoscenza nei rapporti con l'altro Contitolare;

Allegato 3.4

- b) ad agevolare verifiche reciproche di adeguatezza delle strumentazioni e delle metodologie di trattamento e trasmissione, solo dei dati previsti, riferiti ai progetti. Nello specifico sono garantite ed accettate in modo reciproco azioni di controllo e di audit al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza minime ed idonee in accordo con quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo;
- c) ad informare, formare ed aggiornare costantemente il proprio personale sugli aspetti connessi alla sicurezza del trattamento dei dati.

Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati

1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili al trattamento dei dati (ex art. 28 del Regolamento), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini.
2. La nomina del responsabile al trattamento può avvenire con atto giuridico congiunto dei Contitolari oppure con atto giuridico di uno dei Contitolari, che deve tempestivamente comunicarne gli estremi all'altro Contitolare per opportuna conoscenza.

Art. 7 - Diritti degli interessati

1. Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi, la loro rettifica o integrazione qualora li ritengano inesatti o incompleti, nonché la loro cancellazione, ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con l'eventuale necessità di consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Gli interessati, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, hanno altresì diritto di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.
3. Per l'esercizio di tali diritti i punti di contatto sono i seguenti:
 - per la Comunità di Valle l'ufficio Segreteria, via P. Gnesotti n. 2 – 38079 Tione di Trento – tel. 0465/339555 info@comunitadellegiudicarie.it;
 - per il Soggetto Gestore _____
4. I riferimenti dei Responsabili/referenti della protezione dei dati (RPD), a cui l'interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, sono i seguenti:
 - per la Comunità: Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento – via Torre Verde n. 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: www.comunitrentini.it);
 - per il Soggetto Gestore _____

Allegato 3.4

5. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare.

Art. 8 - Notifica di violazione dei dati personali

1. Per *data breach* si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, o, di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

2. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("*Data Breach*"), immediatamente dopo esserne venute a conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente e agli interessati della medesima.

3. Le Parti, valutate congiuntamente la natura e le modalità della violazione, provvederanno tempestivamente a individuare quale tra esse, ove necessario, provvederà ad effettuare la comunicazione della violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e agli interessati coinvolti.

4. Per il caso di violazione dei dati personali inerente ad una attività di trattamento gestita interamente da una sola Parte (cfr. art. 1), previa doverosa informazione all'altra Parte, sarà onere della medesima attivarsi nella gestione del *data breach* e nell'eventuale notificazione della violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e agli interessati.

5. La notifica della violazione all'Autorità Garante conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a) la natura della violazione dei dati personali;
- b) le categorie di interessati e, ove possibile, il loro numero approssimativo;
- c) il contatto del soggetto presso cui ottenere più informazioni;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) gli interventi attuati o che si prevede di attuare, al fine di porre rimedio alla violazione e/o per attenuarne i possibili effetti negativi.

6. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e non ricorrano i presupposti di cui all'art. 34, par. 3, del Reg. UE 2016/679, inoltre, la Parte sarà tenuta a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, anche all'interessato. La comunicazione della violazione all'interessato dovrà avvenire con linguaggio semplice e chiaro e conterrà le medesime informazioni di cui alla notifica della violazione all'Autorità Garante.

Art. 9 - Segretezza e confidenzialità

1. I Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico di cui possono venire a conoscenza nell'ambito di quanto disposto nei progetti e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Art. 10 – Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o comunque collegata al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, con esclusione degli eventuali fori facoltativi previsti dalla legge.

Art. 11 – Corrispettivi

1. Le Parti convengono che per il ruolo di Contitolare nel trattamento dei dati nell'ambito del presente Accordo non è prevista remunerazione in merito ai servizi richiesti e forniti reciprocamente.

Art. 12 – Durata

1. L'Accordo avrà la medesima validità dalla Convenzione con la Comunità delle Giudicarie, compresi eventuali rinnovi dello stesso.

Art. 13 - Disposizioni conclusive

1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate previa intesa scritta tra le Parti.
2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
3. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

Il Legale rappresentante

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Il Presidente

dott. Giorgio Butterini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).